

Articolo 7

Numero 9, Maggio 2013



Copia gratuita — Periodico d'impegno civile dell'Associazione Altrodiritto Pisa — Anno 5 numero 1, Maggio 2013 — Realizzato con il patrocinio dell'Università di Pisa



In questo numero le foto di
Outofline Photocollective...

In questo numero:

Stupefacenti e recidiva reiterata La Corte si pronuncia	2
Il caso - Questione di lingua	3
John Wayne Gacy: il killer clown	4
Gli occhi di tutto il mondo sugli Istituti Penali per Minorenni	6
La mia prima esperienza in carcere: Storia di una volontaria	7
Un primo passo che non deve restare isolato	8
Rifugiati del Nord Africa, l'emergenza è adesso	10
Sentenza Torregiani c. Italia: un anno di tempo allo stato italiano per provvedere, un altro anno di stand-by per i diritti dei detenuti	13
Marginalità tra i marginati	15
Quando l'unica alternativa è rifugiarsi nella "sicurezza del crimine"	17
Alice nel paese delle domandine	18




"...le mattina del 26 febbraio la Croce Rossa è arrivata e ha portato via le reti, i materassi, le lenzuola e tutti i mobili..."

n.

"...in quei giorni era frigidissimo perché non c'è il riscaldamento. Poi abbiamo trovato il litigamento e io dissi anche per fare il tè"



"...gli operatori della Croce Rossa ci chiamavano con un numero che ci è stato assegnato a Lampedusa...e quando andavano a chiedere da venire ci chiedevano qual è il tuo numero" A.



"In mensa arrivavano i pasti a orari stabiliti...ma c'ha mai stato un frigorifero? Ci siamo procurati una bombola e la Croce Rossa l'ha portata via..."

A.B.



Stupefacenti e recidiva reiterata La Corte si pronuncia

Il giudice delle leggi è stato chiamato a risolvere il dubbio di incostituzionalità dell'art. 69 comma 4 c.p., sollevato dal Tribunale di Torino in relazione al divieto di prevalenza dell'attenuante prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 sull'aggravante della recidiva reiterata ex art. 99 comma 4 c.p.

Più precisamente, l'art. 73 comma 5 del Testo Unico sugli stupefacenti prevede una specifica ipotesi di illecito di limitato pericolo, di "lieve entità", che il giudice deve valutare sulla base dei criteri indicati dal legislatore. I mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero la qualità e quantità delle sostanze, infatti, sono elementi che potrebbero delineare un'ipotesi di reato di minima offensività penale rispetto a quella tratteggiata nella norma ordinaria, relativa al reato base di cui ai commi 1 ed 1bis della medesima disposizione. Alla minore offensività della condotta consegue un trattamento sanzionatorio temperato, in quanto la pena applicabile può giungere sino a sei anni di reclusione piuttosto che ai 20 anni inflitti ai sensi del comma 1 dell'art. 73. L'art. 69 comma 4, relativo al concorso di circostanze, riformulato dalla legge Cirielli n. 251/05, limita il giudizio di bilanciamento delle circostanze e pone il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante della recidiva reiterata. In una fase immediatamente successiva

all'entrata in vigore della Cirielli, vennero sollevati molti dubbi di incostituzionalità del meccanismo limitativo del bilanciamento previsto dall'art. 69 comma 4 c.p. e venne altresì ipotizzato che tale limite avesse di fatto introdotto una nuova forma di recidiva obbligatoria in aggiunta a quella di cui all'art. 99 comma 5 c.p.

Tuttavia la Consulta ha sempre escluso l'automaticità dell'applicazione della recidiva ed ha proposto una diversa lettura, "alternativa" possiamo dire, dell'art. 69 comma 4 c.p. A parere della Corte, infatti, spetta al giudice verificare nel caso concreto se, sulla base dei parametri di cui all'art. 133 c.p., debba essere contestata ed applicata la recidiva qualora la reiterazione del reato sia indice della maggiore pericolosità del reo e dell'inefficacia deterrente del trattamento sanzionatorio comminato. Dunque, se il giudice ritiene la recidiva reiterata effettivamente idonea ad influire sulla pena, la circostanza aggravante in questione dovrà essere applicata con la naturale conseguenza della vigenza del divieto di prevalenza delle attenuanti (fra le quali quella dell'art. 73 comma 5), al più equivalenti. Non a caso, è soprattutto in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope che vengono sollevate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69 comma 4 c.p. nella parte in cui non consentiva all'attenuante di cui

all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 di prevalere sulla aggravante della recidiva reiterata, per contrasto sia con il principio costituzionali di uguaglianza e della funzione rieducativa della pena. In particolare nel caso sottoposto all'attenzione della Consulta, il giudice torinese non avrebbe potuto escludere la recidiva reiterata avendo l'imputato riportato quattro condanne relative a vari episodi di cessione di sostanza stupefacente tra il 2006 e il 2010,

espressione dunque, di maggiore colpevolezza e pericolosità del soggetto. Tuttavia il giudice remittente non avrebbe potuto trascurare una serie di circostanze attenuanti quali il quantitativo limitato della sostanza stupefacente, il prezzo di vendita irrisorio, la modalità rafforzante della vendita, le caratteristiche dell'acquirente, persona "non vulnerabile", e dell'imputato, in condizioni di vita sicuramente difficili e che ha ammesso l'addebito. Tali circostanze, in assenza del divieto di cui all'art. 69 comma 4, avrebbero potute essere considerate prevalenti sull'aggravante della recidiva permettendo dunque al giudice remittente di comminare una pena attenuata ai sensi dell'art. 73 comma 5, ovvero una pena sostanzialmente giusta e proporzionata al fatto commesso.

In primo luogo, dunque, la norma censurata risulterebbe in contrasto con il principio di uguaglianza. Il divieto in questione, infatti, determina l'equiparazione *quod poenam* di fattispecie differenti tra loro (in relazione alla tipologia e alla qualità delle condotte previste e punite ed in relazione alla loro offensività) semplicemente in virtù di una circostanza soggettiva quale è la recidiva. È pur vero che non si può porre sullo stesso piano sanzionatorio la persona incensurata rispetto alla persona con precedenti penali, tuttavia, è inaccettabile l'applicazione di «pene identiche a violazioni di rilievo penale enormemente diverso». Infatti, precisa la Corte, «il recidivo reiterato implicato nel grande traffico di stupefacenti (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990) al quale siano riconosciute le circostanze attenuanti generiche verrebbe punito con la stessa pena prevista per il recidivo reiterato autore di uno "spaccio di strada" di minime quantità al quale siano riconosciute le circostanze attenuanti generiche e quella prevista dal quinto comma dell'art. 73». Risulterebbe inoltre,



Il caso - Questione di lingua

vanificato il principio di offensività di cui all'art. 25 Cost. che richiede un trattamento penale sanzionatorio differenziato per fattispecie differenti sulla base di tutti gli indici dell'art. 133 c.p. che il giudice è tenuto a valutare, senza dare esclusiva importanza alla mera pericolosità o colpevolezza dell'imputato. Infine, nel condividere le doglianze del giudice remittente, la Corte Costituzionale riconosce la violazione del principio di proporzionalità della pena nelle sue due funzioni, retributiva e rieducativa, di cui all'art. 27 Cost. «perché una pena sproporzionata alla gravità del reato commesso, da un lato, non può correttamente assolvere alla funzione di ristabilimento della legalità violata, dall'altro, non potrà mai essere sentita dal condannato come rieducativa»

Nel caso di specie, dunque, il divieto legislativo di prevalenza dell'attenuante dell'art. 73 comma 5 del TU Stup. sulla recidiva reiterata non consentiva il necessario adeguamento del fatto commesso alla pena comminata che invece si allontanava da quella prevista dal legislatore per il fatto di "lieve entità". Inoltre, tale preclusione annullava totalmente la diversità delle cornici edittali prefigurate dal primo e dal quinto comma dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/90 e, dunque, attribuiva alla risposta punitiva i connotati di «una pena palesemente sproporzionata» e «inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato».

Per tali ragioni, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 251 del 15 novembre 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 comma 4 c.p. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 sulla recidiva di cui all'art. 99 comma 4 c.p. per violazione del principio costituzionali di uguaglianza, di offensività, di proporzionalità della pena e rieducazione del condannato.

Marinella Stendardo

Sin da quando ho iniziato a fare attività di volontariato nell'istituto penitenziario di Livorno, la prima cosa che mi ha colpito è l'immensabile quantità di cittadini extracomunitari che si trovano in stato di detenzione. La maggior parte di loro proviene dal nord Africa e da altri dai Paesi dell'est. Molti fanno costantemente richiesta per poter parlare con noi volontari di Altro Diritto. I più parlano l'italiano molto bene, altri, che lo parlano meno, vengono accompagnati ai colloqui dai loro compagni di cella o da altri detenuti della stessa cittadinanza, in modo tale da poter comunque avere, nonostante la lingua diversa, una comunicazione

chiara. In questo gli operatori del carcere, quali gli educatori e gli agenti di polizia penitenziaria, ci hanno sempre aiutato, indicandoci i casi più delicati, per i quali potevamo intervenire in qualche modo. Ed è proprio in seguito alla segnalazione di un'educatrice, che abbiamo incontrato A.K. A.K. è un giovane cittadino ungherese che non parla una parola d'italiano. Gli operatori del carcere sono riusciti a trovare una madrelingua ungherese che ha potuto interloquire con il ragazzo. Grazie all'aiuto di questa madrelingua noi volontari di Altro Diritto abbiamo avuto la possibilità di parlare con lui. Appena entrati nella stanza dei colloqui abbiamo visto il ragazzo, seduto sulla sedia, con lo sguardo a metà fra l'atterrito e l'arrabbiato; era confuso, non sapeva chi fossimo e cosa facessimo. Attraverso l'aiuto della madrelingua gli abbiamo spiegato cosa facciamo all'interno del carcere, di cosa ci occupiamo e che eravamo lì per aiutarlo, per quanto ci fosse stato possibile. Titubante, ha iniziato a raccontarci la sua storia, o, per meglio dire, la sua disavventura. A.K. è stato fermato alla guida di un'auto non di sua proprietà, con a bordo altri suoi concittadini, in stato di ebbrezza e con un quantitativo di stupefacenti a bordo. Ci ha raccontato che al processo è stato assistito da una persona che traduceva dall'ungherese all'italiano, ma che, in realtà, ciò che ha tradotto non è quello che lui in aveva detto. Era molto confuso ed arrabbiato. Non

riusciva bene a capire cosa stesse succedendo e, soprattutto, nessuno gli aveva spiegato come funziona la giustizia italiana, a che tipo di udienza stava partecipando e a che tipo di procedimento stesse andando incontro. È stato assistito da un difensore d'ufficio perché non gli era stato spiegato chiaramente che poteva, in realtà, nominarne uno di fiducia. A colloquio ci ha detto che non conosceva il difensore che gli era stato assegnato e che attualmente continua ad ignorare il suo nome. Al momento del colloquio si trovava in custodia cautelare. Ci ha detto che vorrebbe nominare un difensore di fiducia ma, essendo nullatenente, non ha soldi per pagare i suoi

compensi. Anche a tale riguardo nessuno gli ha spiegato che, seppure cittadino extracomunitario irregolare, ha comunque diritto ad usufruire del gratuito patrocinio a spese dello Stato, com'è stato confermato dall'ordinanza della Corte Costituzionale n. 144 del 14 maggio 2004. Questo è solo uno dei vari casi di cattivo funzionamento del "dialogo" fra giustizia e imputato, dove i cittadini extracomunitari che non parlano la nostra lingua si trovano in situazioni in cui, per mancanza di organizzazione, non viene comunicato loro a cosa hanno diritto e cosa possono fare per vedersi tutelati. Grazie all'aiuto degli operatori del carcere siamo riusciti ad avere il nome del suo difensore di fiducia e a comunicarlo ad A.K. Quella che noi chiamiamo "giustizia" non inizia alla prima udienza del processo, ma in una fase precedente, parte sin dall'arresto o dal fermo della persona. È in quel momento che, soprattutto ai soggetti più deboli, deve essere garantito un minimo di informazione su tutto ciò che si trovano e si troveranno ad affrontare.

Ancora oggi, purtroppo, la maggior parte degli extracomunitari si trova ad affrontare situazioni particolarmente delicate, che, molto spesso, attengono alla loro libertà personale, nelle quali non viene data nessuna indicazione su cosa possono o non possono fare, su quali siano i loro diritti ed il modo in cui possono vedersi tutelati.

Francesca Bendinelli





John Wayne Gacy, il killer clown

John Wayne Gacy nacque il 17 marzo 1942 all'Edgewater Hospital di Chicago, da Marion Elaine Robinson e John Wayne Gacy Sr., una giovane coppia di irlandesi emigrati in America. Era il secondo di tre figli, con due sorelle maggiori: Joanne, la primogenita, e Karen, la più piccola. Da buon irlandese, Gacy ricevette un'istruzione cattolica e, nel dopo scuola, frequentava un gruppo di boy scout del quartiere in cui viveva, facendo saltuariamente anche qualche lavoretto. La sua infanzia fu piuttosto infelice: il padre era dedito all'alcol ed abusava fisicamente e psichicamente dei figli e della moglie, ma nonostante ciò, il figlio lo amava profondamente e cercava disperatamente di guadagnarsi il suo affetto, la sua stima e la sua approvazione. Sfortunatamente, non riuscì mai ad ottenere le dovute attenzioni da parte del padre, cosa che lo segnerà per tutta la vita. Durante l'infanzia, a 11 anni, una caduta accidentale gli provocò un grave trauma alle testa, con conseguenti disturbi alla vista e difficoltà di concentrazione. In seguito, a 17 anni, gli venne diagnosticato un problema cardiaco, di cui però non vennero mai scoperte le cause; nonostante questo, non ebbe mai episodi seri, ma solo dolori interni. Dopo aver frequentato il liceo senza essersi diplomato, il giovane Gacy decise di abbandonare gli studi e di trasferirsi a Las Vegas. La sua permanenza nella città del vizio durò poco: non riuscendo a trovare un buon impiego, John Gacy utilizzò i pochi soldi guadagnati in tre mesi di lavori saltuari per comprare il biglietto di ritorno per Chicago, dove riprese gli studi. A 18 anni, il giovane Gacy iniziò ad interessarsi alla politica, lavorando come assistente del candidato del Partito Democratico del suo quartiere. Lo stesso anno John divenne membro del Partito Democratico e si candidò alle elezioni comunali. Nei primi anni '60 si iscrisse al college, dove scopri di avere un grande talento per gli affari. Conseguì il titolo, venne assunto come tirocinante in un negozio di scarpe di Chicago, il "Nunn Bush Shoe", ma in breve tempo, grazie alle sue eccellenti capacità, fu trasferito a Springfield, in Illinois, per dirigere un negozio di abbi-

gliamento maschile, dove rimase per circa un anno. In quel periodo Gacy ebbe la sua prima esperienza omosessuale. Secondo quanto da lui stesso dichiarato, egli diede sfogo ai suoi impulsi quando, invitato a casa da un giovane collega di lavoro, entrambi ubriachi, ebbero consensualmente un rapporto sessuale. Nel 1964 sposò la collega Marilyn Myer, insieme alla quale ben presto si trasferì a Waterloo, in Iowa, dove vivevano i genitori della moglie. Gacy si convinse a spostarsi grazie alla proposta del suocero, che gli offrì un posto di spicco in uno dei ristoranti di proprietà della famiglia, titolari della famosa catena di fast food "Kentucky Fried Chicken". A Waterloo, John si rivelò un ottimo dirigente: divenne un lavoratore indefesso e contemporaneamente collaborava anche a diversi progetti di beneficenza diventando ben presto una figura di spicco della comunità cittadina. Un anno più tardi, nel 1965, il padre di Gacy morì e questo diede un grande dolore al figlio, che rimpianse tutta la vita l'amore paterno tanto agognato e mai ricevuto. Nel 1966, su richiesta del suocero, Gacy prese in gestione uno dei ristoranti, diventando in poco tempo un membro della comunità ben conosciuto e stimato per le sue capacità imprenditoriali e relazionali. Dal matrimonio nacquero due bambini: Michael, nel marzo 1967, e Christine, nell'ottobre 1968. Ma le cose non andarono sempre bene e due anni più tardi, nel 1968, Gacy venne arrestato per la prima volta. Fu accusato di aver costretto un giovane ragazzo, impiegato presso il ristorante che gestiva, ad avere rapporti sessuali con lui. La notizia venne accolta con enorme sorpresa da tutti quelli che conoscevano Gacy come un amorevole padre di due bambini, e soprattutto dalla moglie, che, in seguito alla sentenza di condanna per il reato di sodomia alla pena di 10 anni da scontare nel carcere di Anamosa, chiese il divorzio ed il divieto per Gacy di rivedere i figli. In prigione Gacy si rivelò un detenuto modello e, dopo soltanto 18 mesi di detenzione, venne rilasciato sulla parola con dodici mesi di libertà condizionata. Dopo il rilascio fece ritorno a Chicago ed ottenne un lavoro come aiuto

cuoco in un ristorante. Pochi mesi più tardi, nel febbraio del 1971, fu nuovamente arrestato con l'accusa di tentata violenza carnale ai danni di un giovane omosessuale, che l'aveva denunciato alla polizia, riferendo che l'uomo gli aveva offerto un passaggio alla stazione degli autobus e, una volta a casa, aveva cercato di costringerlo a fare sesso con lui. Le accuse, tuttavia vennero ritirate dopo che il ragazzo non si presentò all'udienza. Con l'aiuto finanziario di sua madre, Gacy comprò una casa al numero 8213 di West Summerdale Avenue, a Des Plaines, una zona medio borghese di Chicago. Poco tempo dopo, Gacy e la madre si trasferirono nella nuova abitazione, e John iniziò a frequentare una donna di nome Carole Hoff, divorziata con due figlie piccole, e di lì a poco si sposarono. Il 22 giugno 1972, Gacy venne ancora fermato dalla polizia con l'accusa di aver molestato un altro giovane, fingendosi un agente di polizia, mostrando un distintivo falso, facendo entrare il giovane nella sua automobile, e costringendolo a praticare sesso orale in auto. Tutte le accuse furono però ritirate quando Gacy pagò laudamente il silenzio della famiglia del ragazzo. Qualche tempo dopo iniziò a lavorare come appaltatore edilizio e tre anni più tardi, nel 1975, aprì una propria impresa, la PDM Contractors. Il suo talento per gli affari continuava a confermarsi, si fece pubblicità attraverso il giornale di Des Plaines, diventando famoso nella zona ed acquisendo diversi contratti, grazie alla sua politica di prezzi, nettamente inferiori rispetto a quelli dei diretti concorrenti. Per tenere i costi sotto controllo, Gacy assumeva giovani adolescenti a lavorare per lui, cinque dei quali divennero poi sue vittime. La stima della comunità nei suoi confronti cresceva di giorno in giorno: Gacy nel suo tempo libero era solito infatti organizzare feste e barbecue per amici e vicini di casa. Inoltre Gacy divenne membro di un "Jolly Joker Clown Club", i cui volontari, tutti mascherati da pagliacci, si esibivano regolarmente senza scopo di lucro in varie manifestazioni di beneficenza e negli ospedali, dove intrattenevano bambini malati. A fine 1975, Gacy creò il suo personale personaggio di "Pogo il Clown", disegnando da solo i costumi e ideando un suo trucco personale. Oltre a ciò, era responsabile di zona del Partito Democratico, incarico che gli valse una foto, diventata poi famosa, a fianco della First Lady Rosalynn Carter, moglie dell'allora Presidente degli Stati



John Wayne Gacy

Uniti. Appena un anno dopo il matrimonio, nel marzo del 1976, la sua seconda moglie chiese il divorzio, avvertendo che non sarebbe più riuscita a gestire il comportamento imprevedibile del marito ma, soprattutto, perché non accettava la bisessualità di Gacy, che le aveva confessato di avere un forte interesse verso uomini e ragazzi più giovani, con i quali, peraltro, aveva già avuto alcune esperienze sessuali. Rimasto di nuovo solo, la sua violenta perversione non ebbe più alcun freno e gli omicidi si intensificarono rispetto al passato. Tutto era iniziato il 2 gennaio 1972, quando Gacy prelevò il quindicenne Timothy Jack McCoy dalla fermata dell'autobus di Greyhound a Chicago offrendogli ospitalità per la notte; lo portò a casa sua con la promessa che li avrebbe potuto passare la notte e che sarebbe stato ricompagnato in tempo per prendere il primo autobus del giorno dopo. Dopo averlo sevizato e ucciso, Gacy seppellì il corpo di McCoy in cantina, murandolo con del calcestruzzo. Il secondo omicidio avvenne nel gennaio 1974. La vittima fu un adolescente non identificato dai capelli castani, tra i 15 e i 17 anni, che Gacy strangolò e poi seppellì nel cortile di casa vicino alla zona barbecue. Il 29 luglio 1975, un altro degli operai di Gacy, il diciassettenne John Butkovitch, scomparve. Il giorno prima della sparizione, Butkovitch aveva chiesto a Gacy il pagamento di due settimane di paga arretrata. Gacy ammise di aver invitato Butkovitch a casa sua mentre la moglie e i figli erano in visita da sua sorella in Arkansas, apparentemente per risolvere la questione degli arretrati dello stipendio. John uccise il giovane, lo violentò, e poi seppellì il cadavere in garage. Tra l'aprile e l'agosto 1976, immediatamente



Pogo il clown

te dopo il divorzio, Gacy uccise altri otto giovani, alcuni dei quali non furono mai identificati. Il 24 ottobre 1976, Gacy adescò ed uccise due giovani di nome Kenneth Parker e Michael Marino: i due amici furono visti per l'ultima volta all'esterno di un ristorante. Entrambi furono violentati, strangolati, e sepolti nella stessa fossa. Due giorni dopo, il diciannovenne operaio della PDM Contractors di nome William Bundy scomparve nel nulla dopo aver informato la famiglia che stava andando a una festa. Nel dicembre 1976, un altro impiegato della PDM, Gregory Godzik, scomparve. Il giovane aveva lavorato per la PDM per sole tre settimane prima di scomparire. I genitori del ragazzo contattarono Gacy per sapere qualcosa del figlio e il killer informò falsamente la famiglia che Greg gli aveva confidato di voler scappare di casa. Il 20 gennaio 1977 John Szyz, amico di una delle vittime, scomparve. Szyz fu attirato da Gacy in casa sua con il pretesto di voler comprare la sua auto, che dopo l'omicidio il killer clown rivendette ad un altro dei suoi giovani lavoratori, tale Michael Rossi. Tra il dicembre 1976 e il marzo 1977, Gacy uccise un uomo non identificato di circa 25 anni. Il suo cadavere venne sepolto accanto a quello del ventenne Jon Prestidge, che Gacy aveva ucciso precedentemente. Nel maggio 1977, fu la volta di Matthew Bowman, 19 anni, sepolto in cortile con la corda utilizzata per strangolarlo ancora al collo. Tra settembre e dicembre 1977, Gacy assassinò altri sei giovani uomini di età compresa tra i 16 e i 21 anni. Seguirono l'omicidio di William Kindred, 19 anni, e numerose molestie sessuali ai danni di Robert Donnelly e Jeffrey Rignall. Nel marzo 1978, infatti, Gacy diede un passaggio sulla sua auto a quest'ultimo, che, appena entrato nell'auto, venne addormentato con del cloroformio e portato a Summerdale, dove fu sodomizzato e torturato con vari strumenti, per poi essere rilasciato. Il 12 ottobre 1978, il quindicenne Robert Piest scomparve dal luogo di lavoro, una farmacia di Chicago. Prima di sparire però, Piest aveva raccontato a parenti ed amici di aver conosciuto il gioviale titolare della PDM, l'impresa che aveva da poco ristrutturato il negozio, e che l'uomo gli

Curiosità

Anche se mai esplicitamente ammesso dallo scrittore, sembra che Stephen King abbia tratto ispirazione dall'impatto che la figura di Gacy e il suo personaggio "Pogo il clown" ebbero sulla cultura americana di fine anni settanta per creare l'entità malvagia protagonista del suo celeberrimo romanzo "It", del 1986, il clown assassino Pennywise.



aveva offerto un posto di lavoro nella sua ditta, aggiungendo che avrebbe dovuto incontrarlo a casa sua la sera della scomparsa. La polizia si recò quindi a casa di Gacy per interrogarlo e riconobbe immediatamente il forte odore di corpi in putrefazione che proveniva dal giardino e dalla cantina dell'abitazione. Particolarmente insospettata dal tanto nauseabondo, che Gacy giustificava malamente con la scusa di avere dei problemi al sistema fognario, la polizia procedette all'arresto del serial killer e ispezionò la casa. Lo scenario dei corpi all'interno della cantina e negli scavi del giardino fu particolarmente scioccante: furono ritrovati i corpi di ventisette giovani uomini, visibilmente torturati e sevizati ed in avanzato stato di decomposizione. In seguito Gacy confessò alla polizia di aver ucciso, nelle more del processo, altri cinque ragazzi, gettandone i cadaveri giù dal ponte della strada I-55 sul fiume di Des Plaines. Il processo per gli omicidi seriali di John Wayne Gacy cominciò il 6 febbraio del 1980 presso il "Cook County Criminal Courts Building" di Chicago; durante le cinque settimane di dibattimento la difesa e l'accusa chiamarono al banco dei testimoni oltre cento persone. La difesa puntò sull'infermità mentale di Gacy al momento degli omicidi, mentre l'accusa invocava ripetutamente la pena di morte. Fu così che il 13 marzo del 1980 John Wayne Gacy venne condannato a morte per l'omicidio di 33 persone e rinchiuso, in attesa dell'esecuzione, nel Menard Correctional Center di Chester, in Illinois. Il killer clown venne giustiziato il 10 maggio 1994 per mezzo di un'iniezione letale, pochi minuti dopo la mezzanotte, nella Stateville Prison di Joliet, Illinois, dove era stato appositamente trasferito poco prima.

Marta Campagna

Focus On

In prigione, Gacy si dedicò alla pittura. I soggetti delle sue opere erano svariati, ma principalmente raffiguravano pagliacci, alcuni dei quali erano suoi autoritratti nelle vesti di "Pogo il clown". Molti di questi dipinti furono addirittura venduti, nei mesi successivi alla sua morte, nel corso di varie aste con prezzi individuali oscillanti tra i 200 dollari e i 20.000 dollari.



Gli occhi di tutto il mondo sugli Istituti Penali per Minorenni



“Maronna mia ‘o Papa accà!”

Così ha reagito un giovane detenuto napoletano di Casal del Marmo all’annuncio dell’insolita e inaspettata decisione del Vescovo di Roma di celebrare la messa del Giovedì Santo proprio nell’Istituto Penale per Minori romano. Papa Francesco alle 17 e 30 del Giovedì Santo ha celebrato la *missa in coena domini* con i 49 ragazzi presenti nell’istituto e a 12 di loro (di cui 2 ragazze) ha simbolicamente lavato i piedi, come previsto dal rito. Questo gesto di grande umiltà ha richiamato l’attenzione dei *media* di tutto il mondo, perché mai un Papa si era “umiliato” di fronte a dei ragazzi e ragazze, per giunta detenuti. Papa Francesco nell’omelia ha sottolineato come il gesto di lavare i piedi voglia dire “io sono al tuo servizio”. E questo essere a servizio degli ultimi da parte del Papa ha destabilizzato gli equilibri, perché da anni, forse da sempre, proprio questo si chiede alla Chiesa, di mettersi a servizio degli ultimi.

Nel corso della visita un ragazzo ha chiesto al Santo Padre:

«Grazie Padre che sei venuto oggi. Ma io voglio sapere una cosa: perché sei venuto oggi qua a Casal del Marmo? Basta, solo quello.»

Il Papa ha risposto: «E’ un sentimento che è venuto dal cuore; ho sentito quello. Dove sono quelli che forse mi aiuteranno di più ad essere umile, ad essere servitore come deve essere un vescovo. Ed io ho pensato, io ho domandato: “Dove sono quelli

a cui piacerebbe una visita?” E mi hanno detto “Casal del Marmo, forse”. E quando me l’hanno detto, sono venuto qui. Ma dal cuore è venuto quello, soltanto. Le cose del cuore non hanno spiegazione, vengono solo. Grazie, eh!»

Il ministro Paola Severino nell’incontro che ha seguito la messa oltre a ringraziare e ricordare che questi ragazzi spesso si trovano in situazioni terribili che forse non sappiamo nemmeno immaginare, ha proposto che gli Agenti di Polizia Penitenziaria tornino a chiamarsi Agenti di Custodia, perché proprio questo è il ruolo loro affidato (insieme agli educatori), custodire i ragazzi, anche, spesso e volentieri, accogliendo le loro storie di vita, i loro problemi di quotidiani di convivenza forzata con altri ragazzi. E poi ha chiesto proprio al Papa: «Santità, sia Lei il primo custode di questi ragazzi e delle loro speranze. Sognano – come Le hanno scritto - che la “vita futura possa essere semplice e onesta”». La visita ha suscitato reazioni da diverse parti, il deputato del Pd Ermete Realacci, proprio la mattina del 28 Marzo, ha presentato un’interrogazione al ministro della Giustizia sulle condizioni delle carceri italiane: «Un altro gesto di grande significato di Papa Francesco, che oggi pomeriggio celebrerà il rito della lavanda dei piedi tra i detenuti del carcere minorile di Casal del Marmo a Roma dimostrando nuovamente la sua attenzione verso i più deboli. Speriamo che l’impegno e le parole del nuovo Pontefice siano di esempio anche per la politica italiana affinché si affronti finalmente e senza barricate ideologiche la grave questione del sovraffollamento che affligge le nostre carceri.

La maggior parte degli istituti di pena italiani hanno perso da tempo

la loro funzione rieducativa, contravvenendo peraltro alla Costituzione, per la quale la detenzione non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.

Per affrontare questi nodi delicati ho presentato un’interrogazione al ministro della Giustizia, chiedendo quali iniziative urgenti intenda intraprendere per risolvere l’emergenza carceri per dare sì effettività alla pena ma anche al processo di rieducazione del reo».

E come lui altri hanno colto l’occasione per manifestare il malcontento per le condizioni delle carceri italiane e, per una mancata previsione di sanzioni penali differenziate che si sviluppino su un più ampio raggio di possibilità e non siano carcerocentriche come quelle attualmente previste dal nostro codice penale e dalle leggi speciali.

Per Zampa, «Il tema della giustizia minorile è una vera emergenza che da troppo tempo attende soluzione. La Legge Gozzini sull’Ordinamento penitenziario del 1975 riconosce l’esigenza di un ordinamento apposito per i minori di età ma non si è mai provveduto in tal senso. Lo stesso istituto della carcerazione minorile appare ormai superato e va di certo ripensato»

Per l’onorevole del Pd è arrivato il momento di riformare la materia. «La tutela dei minori - conclude Zampa - è una materia che deve trovare una sua definizione precisa che metta al primo posto il loro superiore interesse. I bambini e gli adolescenti rappresentano, per la loro fragilità, i meno tutelati. Anche per questo, ne sono certa, il Papa ha scelto con suo gesto di farsi “loro servo” invitando la società e le istituzioni a fare lo stesso».

L’auspicio è che questa visita abbia suscitato in molti la reale esigenza di una riforma delle norme sulle carceri italiane e in particolare sulla situazione della giustizia penale minorile.

Chiara Benedetti



La mia prima esperienza in carcere Storia di una volontaria

Sono alla fine dell'università e lo studio sicuramente non è mancato in questi anni. Mi manca qualcosa però: vedere "il diritto all'opera", vedere nella pratica quello che ho studiato e che sto studiando, vedere quanto c'è di vero. In tutta sincerità, è per questo motivo che ho deciso di aderire all'associazione "Altro Diritto" (che si occupa di offrire assistenza para-legale ai detenuti di alcune carceri della Toscana), più che per spirito di umanità.

La mattina del mio primo ingresso in carcere non posso fare a meno di essere un po' agitata: chissà che ambienti vedrò, che situazioni vedrò ... che impressione mi farà. Suoniamo il campanello della Casa Circondariale di Livorno e ci viene aperto un cancello che dà su una sorta di cortile, dove c'è un po' di verde, un po' di prato e qualche albero, ben tenuto per la verità. Mi rassicuro: "alla fine non è poi così brutto come ambiente", penso tra me, "non è poi così diverso da un cortile di una struttura qualunque"... in realtà non eravamo ancora entrate nella "città carceraria". Una porta blindata si apre davanti a noi, passiamo attraverso un corridoio e una seconda porta blindata si apre mentre l'altra si è già chiusa alle nostre spalle: è da qui che si comincia a percepire di essere isolati dal resto della società. Ci stiamo dirigendo verso la prima sezione della mattinata dove fare colloqui, quando un ragazzo in tuta, che potrebbe avere qualche anno in più di noi, ci si avvicina e fa una domanda a una di noi. Non capisco cosa stia chiedendo un po' perché sono lontana e un po' perché mi sento spaesata e non faccio altro che guardarmi intorno senza fiatare. Il primo pensiero è: "sarà un volontario come noi, l'età è quella, ci sorride..." . Poi una frase mi fa capire che non è un volontario: salutandoci dice "a sabato prossimo allora" e noi "no sabato non entriamo: è Pasqua" e lui "ah già ... scusate ma qui le giornate sono tutte

uguali per noi", quindi prosegue a camminare seguito da un agente della Polizia Penitenziaria.

Nell'arco della mattinata ho avuto modo di conoscere varie situazioni di detenuti, grazie soprattutto alle spiegazioni delle ragazze che sono entrate con me ed entrano già da tempo e quindi conoscono le storie di queste persone... Eh già perché oltre ad essere "detenuti" o "ristretti" o "carcerati" sono anche persone. Non intendo dilungarmi troppo sui racconti delle varie storie, forse risulterebbe noioso da leggere, anche se, ve lo assicuro, di noioso nel mio primo ingresso in carcere non c'è stato proprio nulla.

Ma sperimentare e leggere in questo caso sono due cose ben diverse. Fuori dal carcere si dice di tutto del carcere... peccato che se ne parli senza averlo visto: "il carcere è albergo a 5 stelle", "i detenuti hanno vitto e alloggio pagato",

"i detenuti non fanno nulla dalla mattina alla sera", "comoda la vita per loro", "ci devono marciare lì dentro"... e, facciamo attenzione, non sono discorsi fatti da persone anziane, cresciute con una mentalità che almeno ora risulta un po' retrograda, ma anche da giovani, magari con un discreto livello di istruzione, pienamente convinti di ciò che dicono. Lungi da me la volontà di suscitare compassione verso i detenuti in chi legge, ma semplicemente di far notare uno strano modo di essere convinti: parlare convintamente di cose che non si conoscono. Del resto anch'io di fronte a manifestazioni per il sovraffollamento e le condizioni "disumane" delle carceri mi dicevo "beh ma scusa che cosa vogliono? Sono delinquenti! Che pretendono?". Quando però arriva a colloquio con noi un ragazzo, finito

dentro per più di due anni e mezzo perché sorpreso a vendere sulla spiaggia articoli "taroccati", irregolare è vero, con soldi falsi con cui qualcuno gli ha pagato le borse che vendeva e che ora è solo, in un carcere di un Paese straniero, con una pena "pesantina" da espiare... beh allora forse si dovrebbe avere il coraggio di guardarlo negli occhi e di dirgli "sì è giusto che tu marisca qui per più due anni", mentre lui preferisce tornare nel paese africano dal quale è venuto ... o più probabilmente dal quale è scappato, non si sa in quali condizioni.

Mentre aspettiamo che un altro detenuto venga da noi a colloquio mi



volto e vedo dalla finestra della stanza il cortile del carcere, dove ai detenuti spetta trascorrere la famosa "ora d'aria": alti come sono i muri di cemento, il sole si vede ben poco, si può giusto fare due passi in su e in giù e tirare due calci ad un pallone.

Ad un certo punto le ragazze che erano con me hanno cominciato a parlarci di un altro "caso". Capisco che è un ragazzo gravemente malato, che ha bisogno di un consulto. Mi vedo apparire un ragazzo visibilmente malato, di un colorito strano, scuro, che cammina a stento, ma che comunque ci sorride e prima di sedersi ci saluta tutti, uno a uno, con una stretta di mano, me la porge anche a me... Sono spaventata, la sua mano ha un colore rosso scuro.

(continua)



Un primo passo che non deve restare isolato

(segue da pag. 9)

Rimango pietrificata, in cerca di una scusa per evitare di porgergli la mia. Lui mi guarda, sorride e sembra non capire perché io rimanga ferma, "eppure è educazione salutare" avrà pensato. Gli stringo la mano, faccio un sorriso e continuo con i colloqui. È vero, sicuramente è un tossicodipendente, che ha tolto qualcosa alla società, ma ora è anche una persona che soffre. Sola in carcere. E qui con ogni probabilità finirà i suoi giorni. So che chi è finito qui dentro ha tolto qualcosa alla società, ma mi domando se queste persone abbiano mai ricevuto qualcosa di buono dalla vita.

La mattinata è finita (preciso che di casi ne ho visti molti, non così diversi tra loro, ma mi sono soffermata solo su alcuni). Esco e salgo in macchina per tornare a casa. Ripenso ad una frase riportata dal Prof. Veronesi ad un convegno sull'ergastolo, ma appartenente a Ferraro, che suona grosso modo così: "la democrazia di uno stato si osserva dalle scuole e dalle carceri e tanto più un carcere diventa scuola e tanto meno una scuola diventa carcere, tanto più lo stato va verso obiettivi di civiltà". Io mi limito ad una considerazione molto più banale, ma forse non meno vera: a noi "liberi" manca la consapevolezza che queste persone che sono i detenuti, prima o poi tornano nella società e tanto meno si lasciano "marcire" senza alcuna tutela o educazione minima in queste strutture per tutta la durata della pena, tanto meglio è per loro... ma anche per noi. E quando mi si ripresenterà l'occasione di sentire discorsi sul carcere e sui carcerati, del tipo che ho già sentito, è probabile che rimanga zitta perché a volte l'estrema convinzione e categoricità delle persone che ti impongono la loro visione come la Verità ti fa andar via la voglia di parlare, ma almeno io, nel mio "piccolissimo" una seppur molto vaga idea di cosa si stia parlando posso dire di cominciare ad averla.

Irene Riccetti 

Il primo tentativo di riconoscere una responsabilità individuale per crimini di diritto internazionale è rappresentato dal Trattato di pace di Versailles del 1919, nel quale il Kaiser Guglielmo II è riconosciuto responsabile per aver gravemente offeso i *costumi internazionali* e la *santità dei trattati*.

Tale espressione ha una portata rivoluzionaria in quanto, nonostante il Trattato di Versailles restò privo di attuazione, questa affermazione è il primo passo verso il superamento del principio secondo il quale esclusivamente gli Stati possono essere destinatari delle norme di diritto internazionale. Fino al 1998 la soluzione adottata per punire gli atroci crimini di guerra, contro l'umanità e contro la pace è stata la creazione di Tribunali *ad hoc* con competenza limitata al singolo evento criminoso (come nel caso del Tribunale di Norimberga, di Tokio, per i crimini commessi in Rwanda e in ex Jugoslavia), criticabili in quanto Corti a competenza retroattiva i cui statuti, contenenti la tipizzazione delle fattispecie criminoso, erano emanati successivamente alla commissione degli illeciti che questi tribunali erano incaricati di perseguire.

Nel 1998 a Roma, per trovare una soluzione a questo tipo di sistema non capace di assicurare il rispetto di quelle garanzie riconosciute universalmente fondamentali, si è tenuta una conferenza diplomatica che ha coinvolto quasi tutti gli Stati del mondo.

Il prodotto della conferenza è l'istituzione di una Corte Penale Interna-

zionale Permanente con competenza irretroattiva e il relativo Statuto (in vigore dal 2002), ad oggi ratificato da 121 Paesi e firmato da 139.

Fino al 2008 l'Italia, nonostante sia stato il Paese che ha ospitato la conferenza, non si è attivata per adeguare l'ordinamento interno alle



disposizioni dello Statuto e, dopo alcuni progetti non andati a buon fine, con la legge 237/2012 (in GU l'8-01-13) sono state finalmente emanate le regole procedurali necessarie per collaborare con la Corte, lasciando però ancora da disciplinare aspetti di diritto penale sostanziale tutt'altro che secondari.

La prima parte della legge specifica i ruoli del Ministro di Giustizia e della Corte d'Appello di Roma individuati rispettivamente come l'autorità centrale per la cooperazione e l'autorità giudiziaria di riferimento.

Al Ministro della Giustizia spetta la selezione delle domande di cooperazione, stabilendo un ordine di precedenza, ed assicurare il rispetto del principio di riservatezza e di ragionevole durata delle procedure.

Le richieste di cooperazione sono successivamente trasmesse al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma perché ne dia esecuzione e, qualora la richiesta renda necessaria un'attività d'indagine, delegherà il compimento degli accertamenti del caso ad un gruppo di soggetti comprendente il Giudice

per le Indagini Preliminari del luogo in cui gli atti devono essere eseguiti.

È garantita l'immunità per reati precedentemente compiuti a soggetti che, in esecuzione di un atto legato alla procedura di cooperazione, sono costretti ad entrare nel territorio italiano, per assicurare la loro partecipazione alla procedura di cooperazione, espressione del fatto che nel bilanciamento tra il perseguimento di obiettivi di giustizia interni e il buon fine delle procedure di cooperazione si ritiene da anteporre questo secondo elemento per la gravità dei crimini che la Corte ha mandato di perseguire.

È inoltre garantito il diritto di difesa del soggetto coinvolto riconoscendo applicabili le norme interne sul gratuito patrocinio.

La seconda parte della legge disciplina la procedura di consegna di soggetti nei cui confronti è stato emesso un mandato d'arresto o una sentenza di condanna.

Spetta al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma chiedere l'applicazione della custodia cautelare e l'ordinanza con cui la Corte d'Appello decide è ricorribile in Cassazione, anche se la proposizione del ricorso non ne sospende l'esecuzione, nel rispetto dell'art 111 della Costituzione.

Il soggetto nei confronti del quale è disposta la custodia cautelare ha diritto di chiedere l'applicazione della libertà provvisoria in alternativa alla misura detentiva sulla cui concessione decide la Corte d'Appello e in presenza di gravi motivi di salute tale misura restrittiva non può essere applicata e deve essere sempre sostituita con un'altra.

Si aggiunge alla disciplina della custodia cautelare che il mancato

rispetto dei termini determina il decadimento della misura con conseguente rimessione in libertà del soggetto.

L'Italia può negare la consegna di soggetti alla Corte Penale Internazionale solo nel caso in cui la richiesta sia stata fatta in violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento oppure se in Italia è già stata emessa una sentenza irrevocabile con oggetto lo stesso fatto nei confronti dello stesso soggetto.

La terza parte della legge individua nella Corte d'Appello di Roma il giudice competente per l'esecuzione delle sentenze della Corte qualora le pene com-

minate siano da eseguirsi in Italia, con la conseguente applicazione ai detenuti della legge di Ordinamento Penitenziario.

La legge fa esplicito riferimento al regime previsto dall'art 41bis, applicabile su richiesta del Ministro.

Ai detenuti è garantita la libertà e la segretezza delle comunicazioni con la Corte e l'accesso ai benefici penitenziari con l'obbligo di trasferimento del soggetto in un altro Stato qualora l'Italia non sia in grado di assicurare l'accesso alle misure premiali.

Confermare e tutelare la possibilità di accedere ai benefici penitenziari anche per soggetti che hanno compiuto crimini dell'entità di quelli perseguiti dalla Corte Penale Internazionale è una delle maggiori espressioni dell'idea della pena detentiva come strumento rieducativo, risocializzante e non meramente repressivo.

Le procedure di cooperazione sono descritte nei minimi dettagli con particolare attenzione al rispetto delle garanzie offerte dal nostro ordinamento, ma ancora il nostro sistema legislativo non riesce ad assicurare il pieno rispetto del principio di complementarità in virtù del quale è affidato agli Stati membri il compito di perseguire i crimini previsti dallo Statuto se commessi sul loro territorio o dai loro cittadini, riservando alla Corte solo i casi



maggiormente delicati o in cui lo Stato non possa procedere.

Tale principio presuppone che gli Stati membri siano dotati di norme che tipizzino i reati contenuti nello Statuto di Roma, in assenza gli Stati non potrebbero operare, se non ledendo il principio di legalità e determinatezza.

Durante lo stesso iter legislativo il legislatore si è accorto della lacuna tanto che, per evitare di creare un sistema che non avrebbe potuto funzionare, è stata eliminata quella disposizione del progetto di legge che subordinava il riconoscimento delle sentenze della Corte (in assenza del quale le sentenze non possono essere eseguite) alla previsione come reato del fatto per il quale il soggetto è condannato anche nel nostro Stato. La legge 237/2012 è quindi un primo passo verso l'adeguamento allo Statuto di Roma che non può però rimanere un passo isolato.

Erica Tanzi




**Cour
Pénale
Internationale**
**International
Criminal
Court**



Rifugiati del Nord Africa, l'emergenza e' adesso

Ad oltre due anni dalla proclamazione da parte del Governo italiano dello stato d'emergenza, stiamo assistendo alla chiusura di un discutibile sistema che, dopo aver simulato un'accoglienza, toglie definitivamente ogni speranza alle persone fuggite dal Nord Africa. Cerchiamo di fare ordine cronologico per poter capire meglio il grave stato attuale della questione denominata ufficialmente "emergenza Nordafrica". Agli inizi del 2011 la rivolta politica avverso i vecchi regimi inizia a dilagare in Medio Oriente, determinando l'inizio di un flusso migratorio nel mediterraneo. La risposta del Governo italiano è stata quella di dichiarare lo stato di emergenza, ritenendo la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 5, comma 1 della L. 225/92. Di qui la genesi di una gestione emergenziale del fenomeno in questione, che ha determinato una lunga deroga alla legislazione vigente costituito da SPRAR e CARA. Infatti, con il successivo D.P.C.M. 6 ottobre 2011, si prorogava il predetto stato fino al 31 dicembre 2012, data ulteriormente prorogata con nota del Ministero degli Interni del 2 gennaio 2013, in cui si precisava che l'accoglienza sarebbe stata prorogata meramente ai fini "di una progressiva uscita del sistema anche attraverso programmi di rimpatrio volontario assistito". In altre parole, il Governo decideva convenzionalmente che l'emergenza era finita e che quella "pseudo accoglienza", che era stata imbastita fino ad allora, doveva cessare senza alcun tipo di misura transitoria per poter permettere l'inserimento nel tessuto sociale dei richiedenti protezione. In relazione al titolo di soggiorno ottenuto dai rifugiati una volta giunti lungo le coste del nostro Paese, merita sottolineare la sostanziale differenziazione posta in essere dal Governo; difatti, in virtù dell'art. 20, D.Lgs. 286/98, con D.P.C.M. del 5 aprile 2011 venne rilasciato ai citta-



outofflinephotocollective.org






outoflinephotocollective.org

dini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, affluiti dal 1 gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011, un permesso di soggiorno per motivi umanitari valido sei mesi. La validità dei permessi di soggiorno in questione poi fu prorogata per ulteriori sei mesi con il DPCM 6 ottobre 2011 e ancora, successivamente, con D.P.C.M. del 15 maggio 2011. Per tutti coloro, invece, che giunsero all'infuori dell'arco di tempo convenzionalmente stabilito, ossia per tutti coloro che fuggirono dal conflitto interno in Libia, non è stata riconosciuta alcuna immediata protezione temporanea o umanitaria. In altre parole, si è *de facto* creato, in ragione di arbitrarie scelte amministrative, un duplice flusso migrato-

rio regolato diversamente, nonostante la ricorrenza di uguali presupposti per l'accesso al trattamento giuridico di tutela umanitaria. Ne è conseguito l'affidamento del destino di questi richiedenti asilo al canale della protezione internazionale, facendo presentare ai "nuovi arrivati" la domanda di asilo alle competenti Commissioni Territoriali. Si è così venuto a creare un sistema di protezione incerto, perché subordinato al responso dell'organo amministrativo, temporalmente più lungo e angosciante, stante il prevedibile ingolfamento burocratico dell'iter amministrativo, a cui in molti casi, si è aggiunta la fase giudiziale di impugnazione del diniego. Ciò che invece è stato paritario è l'indegno tratta-

mento a cui sono andati incontro tutte le persone fuggite dal Nordafrica. Il trattamento emergenziale in deroga ai normali livelli di accoglienza previsti a livello internazionale ha fatto sì che questi richiedenti protezione internazionale fossero dislocati in gruppi di venti/trenta persone nei luoghi più inadatti e privi degli standard minimi di accoglienza. Spesso sono stati "parcheeggiati" in zone lontane dai centri abitati, basti pensare alle zone montuose di Aulla in provincia di Massa, o a Fabbriche di Vallico nel lucchese, determinando così una lontananza dalla civiltà, dai contatti umani. In altri casi, come a Pisa, sono stati "sistemati" in containers prefabbricati; in altri casi ancora in hotel abbandonati, come nel caso di Roma. Questa crudele sistemazione in "non luoghi" ha reso i richiedenti asilo dei reietti ed ha spazzato via ogni speranza di inserimento nel tessuto sociale: in queste zone, infatti, i rifugiati non hanno potuto studiare, né lavorare, né coltivare rapporti personali. Intanto, ad accentuare il paradosso della "non-accoglienza" italiana, c'è stato il giro di *business* nella gestione dei vari centri, che ha fatto sì che queste vite in fuga costituissero un guadagno pari a 40,00 Euro giornaliero per adulto e 80,00 Euro per minore per i soggetti che si sono aggiudicati gli appalti. Nei casi più eclatanti, quelle somme sono state ricevute da strutture alberghiere in fallimento, che hanno potuto così sanare la propria contabilità. Di questa gestione e dei servizi offerti nessun tipo di verifica, o controllo, o rendicontazione è stato posto in essere. In questo panorama, l'unico aiuto, piccolo ma vero e gratuito, che i rifugiati hanno ricevuto durante tutto questo difficile periodo, è giunto dal mondo del volontariato organizzato, o improvvisato per l'occasione, da quell'Italia che conta davvero e che conosce il valore dell'accoglienza.

(continua...)



outoflinephotocollective.org

(Continua da pagina 11)

Questa forza motrice ha fatto muovere per alcune vite qualche passo verso la salvezza, trovando ad alcuni dei rifugiati anche un lavoro. Quel poco che è stato costruito di positivo, rischia però di finire nel baratro con l'ufficiale fine dell'emergenza Nordafrica. Difatti il 28 febbraio, con l'effettiva chiusura dei centri di accoglienza, migliaia di migranti si sono riversati nelle strade del nostro Paese, creando di fatto la "vera emergenza". Alcuni di questi si trovano in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari già scaduto, o in scadenza senza ulteriori rinnovi governativi; altri sono in attesa di un provvedimento dalle commissioni territoriali o dai Tribunali in merito alla concessione dello status di rifugiato. Altri ancora, i più fortunati, si trovano regolarmente presenti sul territorio avendo ottenuto lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, ma non avendo né un tetto, né un programma di accoglienza. L'intento delle nostre Autorità era senz'altro quello di far uscire dal territorio nazionale queste persone, facendole confluire nei c.d. "rimpatri assistiti", o promuovendone comunque l'uscita tramite la dazione di 500,00 Euro ciascuno per potersi finanziare il viaggio. Queste persone non se ne andranno, non torneranno nei loro paesi devastati dalla guerra, ma resteranno in Italia privi di titolo di soggiorno e privi di un tetto. Il loro inevitabile, quanto prevedibile destino sarà quello di finire ad incrementare la microcriminalità fatta di "furti d'uso" o, per i più virtuosi, quello degli homeless che affollano i punti di assistenza del terzo settore. Sorge spontaneo quindi l'interrogativo: "L'Italia è davvero capace di ottemperare agli impegni presi in sede internazionale relativi all'asilo politico?"

Francesco Cerri

Le foto di queste foto sono state realizzate al Centro di Accoglienza Autogestito di via Pietrasantina a Pisa dal collettivo fotografico Outofline Photocollective. (vedi anche alle pagine 10 e 11)

Sentenza Torregiani c. Italia: un anno di tempo allo stato italiano per provvedere, un altro anno di stand-by per i diritti dei detenuti

L'8 Gennaio 2013, nella causa Torregiani e altri c. Italia, il nostro paese veniva nuovamente condannato per violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo a causa del trattamento inumano e degradante subito dai detenuti ricorrenti.

Si tratta della seconda sanzione per il nostro paese per violazione dell'art. 3, dopo quella subita con la sentenza Sulejmanovic (16 luglio 2009). Appare evidente che i giudici di Strasburgo, a distanza di 4 anni, abbiano ritenuto totalmente inadeguati i provvedimenti presi dallo Stato italiano sul punto del rispetto dei diritti umani all'interno dei nostri istituti penitenziari. Già nella prima pronuncia infatti la Corte Edu aveva impartito raccomandazioni di carattere generale, riconoscendo che quanto subito dal Sig. Sulejmanovic non fosse stato un episodio isolato.

Ma è proprio con l'odierna pronuncia che tale riconoscimento viene cristallizzato e formalizzato. La Corte adotta infatti una sentenza pilota ex art. 46 della Convenzione. L'articolo 46 crea per lo stato convenuto l'obbligo giuridico di porre in atto le misure generali che si rendano necessarie alla salvaguardia del diritto convenzionale violato. La procedura della sentenza pilota ha lo scopo di facilitare la risoluzione più rapida ed effettiva laddove si sia riscontrato un **malfunzionamento sistemico** che colpisce la tutela del diritto convenzionale in questione nell'ordinamento giuridico interno. Dunque, ciò che la Corte Edu ha voluto sottolineare, è la non episodicità della violazione dell'art. 3 della Convenzione in relazione alle condizioni detentive che costantemente vengono ad inverare forme di trattamenti inumani e degradanti; tale realtà d'altra parte è testimoniata dall'alto numero di ricorsi pendenti davanti alla corte originati dallo stesso pro-



blema strutturale. Le condizioni, causate dal sovraffollamento, a cui sono sottoposte le persone private della libertà personale ristrette negli istituti penitenziari italiani violano l'art. 3 della convenzione europea dei diritti umani, costituiscono cioè forme di tortura o di trattamenti inumani e degradanti, non in casi eccezionali, ma nella generalità dell'esecuzione penale.

Questo dice l'adozione del procedimento della sentenza pilota che porta con sé due ulteriori conseguenze: da una parte lo stato Italiano ha un anno di tempo per porre in essere quelle misure che risolvano il problema del sovraffollamento e di conseguenza della costante violazione dell'art. 3, dall'altra l'esame dei ricorsi proposti alla Corte ed aventi come unico oggetto il sovraffollamento carcerario sarà rinviato per il periodo di un anno dal momento in cui la sentenza in commento sarà divenuta definitiva.

Venendo al merito della decisione sono tre i profili che vengono in rilievo: la sostanza della violazione all'art. 3; i mezzi di tutela offerti dall'ordinamento italiano; i provvedimenti da adottare per eliminare la violazione. I ricorrenti lamentavano la mancanza di spazio vitale nelle

rispettive celle ed insieme l'esistenza di gravi problemi di distribuzione di acqua calda per quanto riguarda gli istituti penitenziari di Busto Arsizio e di Piacenza. Per ciò che concerne il sovraffollamento, la Corte ha ribadito quanto già aveva avuto modo di affermare: quando si raggiunga un certo livello di sovraffollamento, la mancanza di spazio ben può costituire l'elemento centrale nella valutazione di conformità di una data situazione all'art. 3 (Karalevicius c. Lituania, 7 aprile 2005). Inoltre nelle situazioni di "grave sovraffollamento" si può arrivare a concludere per la violazione dell'art. 3 anche se fondata su questo unico elemento. Nel caso di specie è interessante notare come proprio circa le dimensioni delle celle, la Corte abbia operato una sorta di inversione dell'onere della prova, addossando dunque sul Governo italiano - che non è stato in grado di contraddire quanto affermato dai ricorrenti - l'onere di dimostrare che lo spazio vitale per ogni detenuto fosse conforme a quanto stabilito dalla giurisprudenza costante della Corte.

(Continua...)





(segue da pag. 13)

I Giudici di Strasburgo hanno infatti ribadito un principio di grande importanza: "...il governo convenuto è talvolta l'unico ad avere accesso alle informazioni che possono confermare o infirmare le affermazioni del ricorrente...", specialmente quando quest'ultimo è persona particolarmente vulnerabile e sottoposta al controllo esclusivo degli agenti dello stato, quale appunto un detenuto. Tenuto conto anche della durata della carcerazione, la Corte ha quindi ritenuto che i ricorrenti siano stati sottoposti "ad una prova di intensità superiore all'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione", e ha conseguentemente riconosciuto la violazione dell'art. 3 CEDU.

Quanto al secondo profilo, prima di proporre ricorso alla Corte Edu alcuni dei ricorrenti avevano proposto reclamo al competente Magistrato di Sorveglianza per denunciare le condizioni di detenzione. Il Magistrato trasmise così i reclami del ricorrente e degli altri detenuti alla direzione del carcere di Piacenza, al Ministero della Giustizia e all'amministrazione penitenziaria competente affinché ciascuno potesse adottare con urgenza le misure adeguate nell'ambito delle proprie rispettive competenze. Ex art. 13 Cedu ogni persona, il cui diritto sancito dalla convenzione sia stato violato, ha diritto ad un ricorso effettivo a livello nazionale. Ogni stato è dunque libero di scegliere i mezzi con cui adempiere al dettato della Convenzione con il solo limite della effettività che non dipende dalla certezza di un risultato favorevole quando dagli effetti delle tutele approntate. Tra i *remedies* possono ricomprendersi l'interruzione del comportamento lesivo, il ritiro, la modifica o l'annullamento dell'atto costitutivo di una violazione della Convenzione, la commisurazione di misure adeguate di risarcimento del danno, materiale o morale, l'irrogazione di sanzioni disciplinari, amministrative o penali a carico dei soggetti responsabili delle violazio-

ni accertate. Per quel che riguarda le disposizioni del Magistrato di Sorveglianza che potrebbero essere idonee ad interrompere il comportamento lesivo, occorre sottolineare che esse sono sì vincolanti per l'amministrazione penitenziaria ma non suscettibili di esecuzione coattiva. Quanto poi al risarcimento del danno la Corte fa riferimento al dibattito giurisprudenziale interno aperto - si circa la possibilità di conoscere sul risarcimento da parte del Magistrato di Sorveglianza. Evidenziando l'ondivaghezza della nostra giurisprudenza la Corte Edu conclude per non ritenere effettiva la tutela approntata dal nostro ordinamento sul punto.

Recentemente con sentenza del 15.01.2013 è intervenuta a dirimere il dibattito la Suprema Corte la quale chiamata a pronunciarsi sulla possibilità del Magistrato di Sorveglianza, investito del reclamo ex artt. 35 e 69 o.p., di decidere sulla domanda di condanna dell'amministrazione penitenziaria al risarcimento dei danni derivanti dalla lesione dei diritti del detenuto, ha risposto negativamente, trattandosi di materia riservata agli organi della giustizia civile.

Ad ogni modo bisogna sottolineare come sia la stessa Corte Edu a ribadire che "un'azione esclusivamente risarcitoria non può essere considerata sufficiente per quanto riguarda le denunce di condizioni di internamento o di detenzione asseritamente contrarie all'art. 3, dal momento che non ha un effetto preventivo nel senso che non può impedire il protrarsi della violazione dedotta o consentire ai detenuti di ottenere un miglioramento delle loro condizioni materiali di detenzione."

Affinché vi sia effettività della tutela è necessario che i rimedi, preventivi e compensativi, coesistano in modo complementare. Alla luce delle circostanze che la Corte Edu ha riscontrato nel nostro ordinamento non si può certo affermare che le soluzioni praticabili siano idonee ad impedire la violazione denunciata dai ricorrenti e a garantire un miglioramento

delle condizioni detentive generali.

La sentenza termina con l'indicazione delle misure di carattere generale che lo stato italiano dovrà adottare nell'arco di un anno per evitare di incorrere in una valanga di pronunce di condanna al risarcimento dei danni dei detenuti. La Corte si compiace (forse ironicamente?) dei passi fatti sino ad ora dall'Italia, ma non può non riconoscere l'inadeguatezza delle misure adottate considerata la loro caducità (trattasi di misure con durata limitata nel tempo) e la situazione in cui esse devono essere attuate. Il quadro dipinto dai Giudici circa la situazione di sovraffollamento, è quello drammatico noto ai più ma soprattutto alle autorità governative, tanto è vero che nel 2010 fu dichiarato lo stato di emergenza nazionale a causa della situazione nei penitenziari. E valga il vero: tasso nazionale sovraffollamento 151% nel 2010, tasso del 2012 148%, 42% dei detenuti sottoposti a misura cautelare.

La Corte esorta allora il nostro Paese, laddove non sia in grado di garantire a ciascun detenuto condizioni detentive conformi all'art. 3 della Convenzione, "ad agire in modo da ridurre il numero di persone incarcerate, in particolare attraverso una maggiore applicazione di misure punitive non privative della libertà personale, e una riduzione al minimo del ricorso alla custodia cautelare in carcere". Ovviamente il Governo sarà libero di adottare le misure che più riterrà opportune, non spettando certo alla Corte sostituirsi al legislatore, certo è che gli standard di effettività ed adeguatezza a cui conformarsi appaiono oggi piuttosto chiari in base a quanto emerso dalle sentenze della CEDU. Volendo il commento potrebbe fermarsi qui, in attesa di vedere cosa accadrà nei prossimi 12 mesi. C'è però qualcosa nel ragionamento operato dalla Corte che ad una lettura attenta non può che lasciare perplessi e preoccupati. La corte ha riconosciuto che nei penitenziari italiani l'art. 3 è costantemente violato, e che non vi sono


Marginalità tra i marginali

rimedi interni che possano impedire efficacemente tale violazione, i.e. non esistono sistemi giudiziari per impedire che i detenuti siano sottoposti a trattamenti inumani e degradanti. Dunque siamo in presenza di una conclamata violazione dei diritti umani dei detenuti che con il benestare della Corte andrà avanti per minimo un altro anno senza possibilità di giustizia alcuna.

Senza contare che lo Stato italiano ha avuto l'indecenza (si passi il termine) di impugnare la sentenza ex art. 43 CEDU alla Grande Chambre, notizia che lascia esterrefatti visto e considerato che da più voci, di Governo e non, è stato dichiarato come la Sentenza Torregiani non facesse altro che confermare un drammatico stato di fatto noto alle istituzioni. Pare potersi condividere quanto pubblicato sul sito dell'unione delle camere penali a commento della notizia circa la mossa del nostro governo: si tratta di una "tattica dilatoria del tipo di quelle che vengono sempre attribuite a chi vuole semplicemente ritardare gli esiti dei processi. Il problema è che qui è lo Stato a metterla in pratica, e per di più su una materia come quella dei diritti fondamentali, che richiederebbe quanto meno un minimo di coerenza."

Forse la Corte avrebbe dovuto impartire misure "cautelari" che impedissero il seguitare della violazione dei diritti dei detenuti per un altro anno, forse si sarebbe dovuto imporre allo stato italiano di adottare misure come la detenzione domiciliare o le liste d'attesa ove non in grado di garantire una detenzione rispettosa dei diritti fondamentali. Forse sarebbe stato questo il compito primario di una Corte che si occupa di tutelare i diritti umani, impedire il prima possibile che la loro negazione continui, e ciò poteva fare imponendo accanto alla sentenza pilota misure provvisorie da adottare immediatamente.

Che poi la risposta dello stato italiano sia stata di fare l'azzeccagarbugli sulla pelle dei detenuti è un problema tutto interno che certo non lascia ben sperare.

Letizia Bertolucci 

Quello che non tutti realizzano quando pensano alla struttura del carcere è che comprende individui che hanno caratteristiche uguali al resto di tutti noi: vi troviamo uomini, ma anche donne, bambini e transessuali, con esigenze e necessità che all'interno diventano problematiche di non facile soluzione, spesso ignorate da chi dovrebbe occuparsene. All'interno dell'istituto l'appartenere ad un genere diverso da quello maschile si tramuta in una perfetta afflizione di una seconda pena. Gli istituti penitenziari, infatti, sono pensati per soli uomini; di istituti femminili ne esistono pochissimi

atti contro la proprietà, infrazioni della legge sugli stupefacenti e legati alla prostituzione. La risposta punitiva viene così applicata in egual modo a tutti, quando invece richiederebbe una maggior diversificazione. Le donne assegnate alle sezioni apposite e non ad istituti femminili, spesso non possono usufruire di percorsi rieducativi ed attività ricreative se l'istituto non può permettersi di dedicare personale e tempo appositamente alla loro sezione (non possono essere svolte insieme a detenuti uomini per evitare episodi di promiscuità). Data, invece, la tipologia di reati per i



mi in Italia e la maggior parte delle detenute donne vengono assegnate in sezioni create all'interno degli istituti maschili. Ciò comporta che venga applicato un trattamento pensato per uomini anche a donne e transessuali, non tenendo conto delle esigenze fisiche e dei modi di vivere la detenzione che sono diversi a seconda del punto di vista dei generi. Questa poca attenzione forse è dovuta alle basse percentuali di donne e transessuali delinquenti, che rappresentano effettivamente solo una piccola fetta della popolazione detenuta; in parte forse deriva anche dalle tipologie di reati commessi, che solitamente sono di natura non violenta, legati per lo più ad

quali la maggioranza di esse vengono punite, forse sarebbe più utile esaltare la funzione rieducativa della pena, e non quella afflittiva. La donna come detenuta viene posta all'attenzione del legislatore penitenziario esclusivamente solo come madre: le norme che disciplinano l'esecuzione della pena sono tutte connesse alla possibilità di questa di avere figli. Se la donna è incinta o ha un figlio da meno di sei mesi ha diritto al rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena in modo automatico; la norma parla solo di "rinvio dell'esecuzione",

(continua...)





(segue da pag. 15)

ciò significa che non viene applicata a chi si trova in attesa di giudizio e detenuta in custodia. Se la donna è incinta o avente un figlio minore di sei anni, la legge afferma che non potrà esser disposta la custodia cautelare in istituto se non per "esigenze di eccezionale rilevanza", presupposto che viene interpretato a discrezione del giudice, caso per caso. Qualora la donna non possa usufruire della detenzione domiciliare o dell'assistenza-cura all'esterno del figlio, ella potrà tenere con sé in carcere il figlio solamente fino all'età di tre anni, in appositi asili nido. Questa permanenza dei fanciulli all'interno degli istituti penitenziari è stata accentuata dalla legge n. 62 del 2011, con la quale si istituiscono gli "ICAM" (Istituto a custodia attenuata per le detenute madri), creando così una nuova forma di custodia cautelare, eseguita in forma attenuata in questi istituti permettendo ai figli di rimanere con la madre in ambienti più aperti e liberi rispetto a quello carcerario. Il fine perseguito è giusto, ma la

norma, priva di copertura finanziaria, è rimasta inattuata e si sta mantenendo così la permanenza di minori in carcere fino ai sei anni di età qualora altre misure cautelari non siano possibili. Le possibilità per le donne detenute di accudire il figlio al di fuori dell'istituto sono poche; il giudice si trova a dover scegliere tra due interessi: l'interesse a far crescere il minore autonomamente, senza influenze negative del carcere, e l'interesse a mantenere intatto il rapporto madre-figlio. Troppo spesso forse è stato privilegiato quest'ultimo, non tenendo conto del condizionamento che il fanciullo innocente trae dalla sua permanenza in istituto, passando i primissimi anni di vita all'interno di un luogo chiuso, non familiare o attrezzato per accudire un bambino, al fianco di un genitore certamente non "modello". Il bambino ne risentirà fisicamente e psicologicamente.

Il tema della specificità di genere si complica se parliamo dei transessuali perché la normativa è del tutto assente. L'unica nota di attenzione ci viene data da una circolare del Ministero della Giustizia che afferma che i transessuali possono essere assegnati in sezioni protette, se istituite, per proteggere la loro incolumità. Le sezioni create appositamente per loro sono poche in Italia e, laddove queste non esistano, il soggetto verrà collocato in una sezione maschile o femminile che in ogni caso non sarà effettivamente la sua, con la conseguenza di creare nel detenuto una condizione psicologica di disagio e difficoltà (come se una donna fosse detenuta con altri uomini o il contrario). Si creano tutta una serie di problematiche legate alla loro natura fisi-

ca, abbandonate alla gestione dei singoli istituti penitenziari, primo tra tutti il problema delle prestazioni cliniche: la somministrazione di ormoni spesso non viene garantita a tutti. Nelle poche sezioni istituite, invece, si pongono, come per le donne, problemi relativi alle attività ricreative che non possono sempre essere consentite perché non vi è modo di far svolgere le attività separatamente anche a loro, vista la restrizione degli spazi, del tempo, del personale addetto. Manca proprio un'attenzione alla categoria stessa: non essendo riconosciuti, anche i diritti essenziali come un'ora d'aria possono venire ristretti in un ambiente che già di per sé è opprimente e lesivo. La conseguenza è che queste persone si vedono effettuare una limitazione dei propri diritti solo per l'appartenenza ad un genere diverso da quello maschile subendo una pena nella pena. Sarebbero necessari degli istituti *ad hoc* creati per la categoria. Nel 2008 ci fu un'iniziativa in questa direzione: un decreto ministeriale trasformò un istituto femminile di Empoli in un carcere per transessuali. Il progetto, però, fu poi fermato dal Ministro Alfano senza motivazioni, quando l'istituto e il personale erano già pronti per accogliere i detenuti. In un istituto *ad hoc* sarebbe sicuramente più semplice attuare percorsi rieducativi e risocializzanti per queste categorie trascurate. Sarebbe necessario un approfondimento in materia da un punto di vista sociologico e criminologico, in modo da poter modellare il trattamento penitenziario sulle esigenze e sulle sensibilità di questi e ottenere risposte sanzionatorie più efficienti e positive. Purtroppo, vista l'attenzione che si ha per la situazione carceraria nel suo complesso, dubito che le esigenze di tutela di queste due categorie troveranno soddisfazione in tempi brevi.

Carolina Bargagna



RECENSIONE: "Vigilato speciale", un film tratto dal romanzo noir "Come una bestia feroce" di Edward Bunker.

Quando l'unica alternativa e' rifugiarsi nella "sicurezza del crimine"

Edward Bunker è stato uno scrittore, sceneggiatore e attore statunitense.

Fin da ragazzino conosce il disagio sociale e le difficoltà nella società: dopo ripetute fughe, in seguito al divorzio dei genitori, viene affidato al servizio sociale.

Poco dopo entra in ospedale psichiatrico e poi in riformatorio.


A soli 17 anni è il più giovane recluso nel famoso carcere di San Quintino, luogo che cambierà la vita di Bunker.

Tra la prima e la seconda reclusione stringe amicizia con Louise Fazenda, una ex star del cinema muto e moglie del produttore Hal B. Wallis, grazie alla sua influenza riesce a fargli recapitare una macchina da scrivere con cui Bunker scriverà uno dei suoi primi racconti, "Come una bestia feroce", pubblicato nel 1973.

La forza di questo romanzo *noir* non risiede solo nel tema trattato ma in particolare nello sguardo spietato con il quale l'autore disseziona un universo cupo, aspro, popolato di personaggi che non hanno alcuna speranza, o desiderio di redenzione, una visione, senza alcun dubbio influenzata dalla reclusione.

Ben cinque anni dopo la pubblicazione, su sceneggiatura dello stesso Bunker, il romanzo diventerà il film "Vigilato speciale".

Guardando il film notiamo come il punto di vista negativo e di disprezzo per una società che non dà spazio al reinserimento si riversa nella storia del protagonista, Max Dembo, un trentenne che dopo aver passato otto anni in carcere ritorna nella società in regime di libertà condizionata.



In un primo momento il protagonista, consapevole di aver commesso molti errori vuole migliorarsi e riscattarsi, desidera integrarsi a tutti i costi in quella realtà a cui aveva tanto sognato di riappartenere; si parla proprio di un sogno perché come dice Max «quando sei dentro sogni sempre di essere fuori», è il desiderio, se così lo si può definire, di ricominciare, di riscrivere una nuova storia della propria vita, ma la società non sempre riesce ad accogliere chi vuole semplicemente cercare di redimersi.

Nella seconda parte del film si ha un cambiamento radicale, della personalità del protagonista, spinto da una condizione d'inadeguatezza e dalla sfiducia di chi lo circonda, si abbandona al suo istinto precedente, convincendosi che l'unico modo di vivere in questa società è quello di infrangere la legge.

«Sarei sceso in guerra contro la società o forse mi sarei soltanto limitato a riprendere le ostilità. Non provavo più alcun timore. Mi dichiarai libero da ogni regola, eccetto quelle che io stesso avessi voluto accettare. E anche quelle le avrei mutate a mio

piacere, avrei afferrato tutto ciò che avrei ripreso ad essere, quello che ero, ma con più determinazione, "un criminale"».

Max vive un caos interiore, ma anziché urlare alla società la sua rabbia, ricomincia a commettere crimini, precipitando in quel vortice colmo di emozioni contrastanti, che in un modo assurdo riesce a dargli sicurezza.

Ne viene fuori un film travolgente che consiglio a chiunque di guardare, ricco di naturalismo spietato, peculiarità delle opere di Edward Bunker che riesce a coinvolgere, il lettore, o in questo caso lo spettatore, rappresentando, se pur in modo esasperato, una realtà della società.

È difficile reinserirsi nella società, a volte si riesce a farlo, altre volte la mente rimane semplicemente quella di un detenuto che non trova speranza e allora non resta che la fuga nella paradossale sicurezza del delitto, in quel suo mondo governato da un codice rigoroso e durissimo, l'unico che lui conosca.

Pamela Blanco





Alice nel paese delle domandine

In questo numero di Art. 17 vi vogliamo parlare di un libro molto bello che ci è capitato di leggere e che abbiamo proprio tanta voglia di raccontare ai nostri Lettori.

Il libro si chiama "Alice nel paese delle domandine" ed è stato scritto dalle donne detenute nel carcere di Sollicciano che hanno partecipato ad un corso di scrittura tenuto all'interno del carcere dall'associazione culturale "Il Giardino dei Ciliegi", sotto la direzione della scrittrice fiorentina Monica Sarsini.

Le volontarie dell'associazione "Il Giardino dei Ciliegi" hanno coinvolto un gruppo di detenute in una proposta di scrittura autobiografica e di lettura, un percorso che ci immaginiamo faticoso perchè è doloroso tirar fuori e mettere nero su bianco tante cose di sé, cercare la forma più corretta da dare ai propri pensieri, le parole più belle ed appropriate per esprimere le proprie emozioni.

Ma questo duro percorso ha dato frutti ottimi ed il libro che ne è venuto fuori è davvero un libro imperdibile per tutti coloro che conoscono il mondo del carcere e per quelli che, al contrario, guardando oltre le mura di cinta del penitenziario della propria città proprio non riescono ad immaginare come si viva dietro a quelle mura ed a quelle sbarre.

Come tutti sappiamo, Alice, la protagonista del libro di Lewis Carroll, è una giovane curiosa e vispa che si trova all'improvviso a vivere in un mondo "strano", dove succedono

cose spettacolari, inaspettate, a tratti innaturali.

Malgrado le numerose disavventure, però, Alice riesce sempre a recuperare il sorriso ed a superare i momenti di sconforto e solitudine con notevolissimo slancio riuscendo infine a tornare a casa più felice e ricca di esperienze di quando aveva cominciato quello strano viaggio.

Al pari della piccola Alice, le detenute di Sollicciano descrivono il carcere come un mondo "strano", fatto di regole assurde (ogni richie-

sta passa attraverso una "domandina" e deve essere vagliata dagli Agenti, dalla Direzione, da una qualche Autorità), di spazi minuscoli che diventano case per le donne che li abitano, di persone dalle più diverse esperienze e culture, di piccole e grandi e belle e brutte sorprese ogni giorno.

Il libro è diviso in sezioni, in ognuna le detenute affrontano, ognuna a suo modo, il tema che viene loro richiesto di affrontare.

Dopo l'iniziale sezione "In carcere", che introduce alla vita oltre le sbarre, si passa dalla sezione "Cibo", poi a quella "Il pannello", poi c'è quella (davvero toccante) intitolata "Madri" e così via (non vi possiamo svelare troppo, dovete leggere il libro!).

Ogni racconto è un pezzetto di vita della donna che l'ha scritto, intriso delle sue più forti emozioni, espressione del cammino

che l'ha portata in carcere, delle sue speranze per il futuro.

Ognuna affronta il tema di turno a suo modo, alcune donne sono più malinconiche, altre invece cercano di sorridere e scherzano sulle compagnie di cella, su alcune grottesche situazioni che si trovano a vivere.

Tutte disvelano particolari di vita vera e tutte regalano immagini che si imprime nella mente e che accompagnano per tutto il tempo il lettore, facendolo emozionare, piangere e sorridere insieme all'autrice

del brano di turno...

Condividiamo con voi, tra le tante, l'immagine dell'unica lampadina per tre detenute, svitata e posizionata in un diverso lampadario a seconda dell'emergenza del momento

(cucinare, leggere o andare in bagno); quella del nastro rosso che le donne

rom usano mettere alle sbarre della cella per scacciare il malocchio; quella dell'abbraccio dato ad una sorella dopo l'udienza in Sorveglianza; quella del pannello dal terrazzino (pioggia o sole che sia); quella dei cucchiaini di zucchero messi da parte ed usati come merce di scambio, magari per recuperare un francobollo per scrivere a casa; quella delle donne che si fanno belle per i colloqui interni, durante i quali incontreranno l'uomo con cui si scrivono lunghe lettere appassionate, sia esso il marito, il compagno o l'uomo che occupa la cella nel padiglione davanti, con cui con un pannello bianco la sera si scambiano la buona notte e si dicono "ti amo".

Sono tante le immagini delle lacrime versate da donne di ogni età; per



la lettera che non arriva, per la telefonata non fatta, per i figli lontani, per i trasferimenti improvvisi, per gli amori negati, per le delusioni e le amarezze, ce sono davvero tante di storie dolorose, ma nel leggere questa raccolta di racconti scappano anche diversi sorrisi, perchè anche nel posto più brutto le donne di Sollicciano (o forse le donne in generale) sanno fare e far fare un sorriso.

Sono buffe le descrizioni che alcune detenute fanno delle proprie compagne di cella, alcune riescono a dare alle compagne di sventura dei soprannomi davvero azzeccati e chi legge riesce proprio ad immaginarsi le scene descritte ed a sorridere o scuotere il capo proprio come probabilmente ha fatto l'autrice del brano di turno.

La lettura di "Alice nel paese delle domandine" è stata piacevole per vari motivi, dunque, non ultimo per l'aver presentato a chi scrive una nuova M.

M. è una detenuta nota a molte delle volontarie di Altro Diritto, una ragazza che troppe volte abbiamo incontrato in carcere, quasi sempre intontita, triste, sola, sempre più magra, sempre più sdentata per via dell'uso massiccio di droga.

Quella che si racconta in "Alice nel paese delle domandine" è una M. travagliata, che soffre nel nuovo carcere lontano da casa, che non dorme e non parla con nessuno, ma scrive di sé con molta forza, andando a scavare in fondo a se stessa, una donna che si dimostra dolce e forte quando racconta della morte della madre.

È stato bello riconoscere tra le righe delle sue storie la giovane M. ed è stato bello sentire che il corso di scrittura organizzato dalle volontarie dell'associazione "Il Giardino dei Ciliegi" ha dato a questa donna ed a tutte le sue compagne di sventura un'opportunità di riflessione, di crescita e di maturazione, oltre che uno svago nelle giornate sempre uguali passate al chiuso in cella.

Venerdì 7 giugno
dalle ore 15:00 alle ore 19.00

L'ALTRO DIRITTO sez. Pisa

presso l'Aula A0 del Polo Piagge
(via Matteotti - Pisa)

PRESENTA IL CONVEGNO

Sovraffollamento carcerario
Possibili rimedi in sede di cognizione e di esecuzione

Interverranno:

Dott. Leonardo Degl'Innocenti - Magistrato del Tribunale di Pisa, autore del libro "Diritto penitenziario" (Laurus Robuffo 2013)

Avv. Andrea Callaioli - Avvocato del Foro di Pisa

Modererà l'incontro il Prof. Luca Bresciani, docente di Diritto Penitenziario all'Università di Pisa

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È GRATUITA, ED ATTRIBUISCE AGLI AVVOCATI INTERVENUTI IL RICONOSCIMENTO DI 4 CREDITI FORMATIVI.

Vista la limitatezza di posti è necessaria la prenotazione scrivendo a adpisa@libero.it

L'Altro Diritto sez. Pisa
www.altrodiritto.unifi.it/ / adpisa@libero.it


Con il patrocinio dell'Università di Pisa

I convegni dell'AD: **Sovraffollamento Carcerario, Possibili rimedi in sede di cognizione e di esecuzione. Venerdì 7 giugno 2013.**

Vogliamo ringraziare chi ha raccolto le storie di queste detenute ed è riuscito a far spiegare alle donne del carcere di Sollicciano cosa accade "nel paese delle domandine" e ci auguriamo che iniziative del genere vengano ripetute e che ci siano sempre volontari pronti ad aiutare donne e uomini di ogni età a non abbruttirsi dietro alle sbarre, a tenersi occupati, a riflettere sulla propria condizione, a tirar fuori il meglio di sé. Purtroppo le iniziative per i detenuti a volte sono scarse, specialmente per le donne, che essendo in numero assai inferiore rispetto alla popolazione detenuta maschile spesso

pagano lo scotto di avere spazi ristretti e risorse limitate.

Nell'augurare buona lettura a chi vorrà conoscere Monica, Martina, Maria, Alice, Patrizia, Elisabetta, Giulia, Azzurra, Barbara e tutte le loro compagne di sventura e di avventura nella scrittura non possiamo dunque che auspicare che qualcuno dei nostri amici Lettori, anche attraverso i racconti di "Alice nel paese delle domandine", voglia avvicinarsi a questo mondo e dare il proprio contributo a chi ha bisogno di evadere dal carcere... ma non in senso fisico!

V. V. 

Articolo 17

"L'altro diritto" è un Centro di Documentazione nato presso il Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto dell'Università di Firenze nel 1996; svolge attività di ricerca sui temi dell'emarginazione sociale, della devianza, delle istituzioni penali e del carcere. Il Centro, diretto dal Prof. Emilio Santoro (docente di Filosofia del diritto presso l'Università di Firenze) si avvale della collaborazione di numerosi esperti in ambito penitenziario e penale, tra cui anche alcuni docenti e ricercatori della Facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo pisano. Dopo una fase iniziale in cui il Centro ha svolto le proprie attività intorno a Firenze, il gruppo di volontari si è allargato, grazie soprattutto alla collaborazione di giovani provenienti dall'ambito universitario, fino a diventare operativo anche nelle carceri di Pisa, Livorno, Lucca e Massa. A questo scopo è stata stipulata con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria (PRAP) una Convenzione per la consulenza sulle problematiche dei detenuti, in particolare di quelli stranieri. In base agli accordi presi con il PRAP, i volontari - studenti, laureati, praticanti avvocati o giovani avvocati - svolgono una duplice attività: da un lato, la consulenza agli operatori delle diverse carceri, specie sulla gestione dei migranti detenuti, dall'altro la consulenza diretta ai detenuti stessi per informarli dei loro diritti ed aiutarli ad accedervi, anche scrivendo per loro domande, istanze o reclami rivolti alla Magistratura, alla Direzione dell'Istituto Penitenziario o ad altre istituzioni, in tutte le circostanze in cui non è necessaria la mediazione di un avvocato. Gli operatori del Centro possono anche adoperarsi per far avere ai detenuti tutti i documenti che rientrano nel loro diritto, per consentire loro di accedere a tutte le prestazioni sociali da cui non sono per legge esclusi. I volontari rivolgono inoltre una particolare attenzione ai casi riguardanti i detenuti stranieri e tutte le procedure volte al rinnovo del permesso di soggiorno, al ricongiungimento familiare, all'acquisto della cittadinanza italiana. Infine a partire dal mese di maggio 2008 "L'altro diritto" che opera su Pisa, Livorno e Lucca, - oltre a promuovere una serie di conferenze - pubblica con cadenza quadrimestrale *Articolo 17*, con l'intenzione di far conoscere agli studenti della Facoltà di Giurisprudenza l'attività svolta dai volontari in carcere e le problematiche connesse alla vita penitenziaria, oltre al costante monitoraggio dell'evoluzione della giurisprudenza e della legislazione in materia.

L'Altro diritto su

report

Le buone notizie fanno scalpore!

Anche Milena Gabanelli e Giuliano Marrucci si sono interessati all'Altro Diritto. Per vedere la puntata vai su www.report.it, e clicca, fra le goodnews, "lezioni di diritto" oppure all'indirizzo www.altrodiritto.unifi



**LIBRERIA
PELLEGRINI**

"la tua libreria giuridica accanto alla facoltà"

Via Curtatone e Montanara 5, tel. 050/2200024
www.libreriapellegrini.it



adpi.sai@libero.it

**Articolo 17 periodico
quadrimestrale di impegno civile,
supplemento di In-Oltre**

PUBBLICATO SOTTO IL PATROCINIO DELLA
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA TO-
SCANA

Direttore responsabile In-Oltre: Edoardo Semola
Responsabile Articolo 17: Marta Campagna
Coordinatore lavori: Marta Campagna
Redazione: Marta Campagna, Chiara Angiolini,
Carolina Bargagna, Pamela Blanco,
Francesca Bendinelli, Letizia Bertolucci,
Francesco Cerri, Irene Riccetti,
Marinella Stendardo, Erica Tanzi,
Valentina Ventura.

Editing: Cristian Lorenzini

Editore: L'altro diritto, Centro di documentazio-
ne su carcere, marginalità e devianza

Reg. Trib. Firenze n° 5345/bis del 18/05/2004

Stampato: Copisteria il Campano - Pisa

www.altrodiritto.unifi.it/art17

Art. 17, L. 26 luglio 1975, n. 354
*(Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione
delle misure privative e limitative
della libertà)*

La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'associazione rieducativa.

Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore.